Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 2440

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice PIZZOL

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 2021

Disposizioni in materia di tutela, promozione e valorizzazione delle attività commerciali di vicinato

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – La pandemia ha determinato una profonda crisi economica di livello globale. Tra le attività maggiormente colpite, anche dai numerosi provvedimenti restrittivi disposti dal Governo e finalizzati al contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, vi sono sicuramente gli esercizi di commercio al dettaglio, ristorazione e bar, con particolare riferimento agli esercizi di vicinato.

Gran parte di queste attività sono state infatti travolte dalla crisi economica partendo già da una posizione di svantaggio, determinata dallo sviluppo, nell'ultimo ventennio, delle catene di grande distribuzione e dell'*e-commerce*, e oggi, complici le suddette limitazioni, dal massiccio utilizzo delle modalità di acquisto da remoto in molteplici settori economici. A questo si è affiancata inoltre la concorrenza, spesso e volentieri sleale, derivante dalla proliferazione di piccole attività di commercio al dettaglio, gestite da cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea, sul cui utilizzo strumentale all'ottenimento del permesso di soggiorno e sulle cui irregolarità fiscali sono ricchi i fascicoli che giacciono nelle procure o presso la Guardia di finanza.

Il presente disegno di legge nasce dunque dalla volontà di promuovere e valorizzare il settore degli esercizi di vicinato, alimentari e non, rilanciandone il ruolo di punto di riferimento sociale per la comunità circostante, incentivando l'aggregazione tra le diverse attività economiche e promuovendo una forma di economia comunitaria, un sistema che dia risalto ai settori del commercio, dei servizi, della ricettività e dell'enogastronomia, come elementi integrati dello sviluppo turistico e della valorizzazione dei beni culturali del nostro Paese. Il finanziamento di progetti che prevedano non solo l'interconnessione delle diverse attività che incidono sullo stesso territorio, ma anche e soprattutto la promozione di eventi, campagne promozionali, *marketing* territoriale, nonché iniziative di miglioramento dell'arredo urbano, è teso dunque allo sviluppo di una vera e propria comunità commerciale che, in ossequio all'antico adagio « l'unione fa la forza », prevede altresì meccanismi di mutuo soccorso per gli esercizi commerciali in difficoltà economica, come contrasto al fenomeno dell'usura o alla svendita delle stesse attività, spesso a condizioni fuori mercato.

D'altro canto, il presente disegno di legge si prefigge di porre alcune contromisure a fenomeni degenerativi che spesso sfociano nell'illecito, circa l'esercizio delle attività commerciali come strumento di ottenimento del permesso di soggiorno da lavoro autonomo da parte dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea. È noto infatti come fenomeni di frequente e ciclica cessione delle autorizzazioni all'esercizio di determinate attività, spesso a soggetti che non presentano, in concreto, tutti i relativi requisiti, siano in realtà finalizzati al più agevole ottenimento del suddetto permesso di soggiorno, determinando, in alcuni contesti socioeconomici, un sistema di vera e propria concorrenza sleale tra gli esercenti che incidono sul medesimo territorio.

L'articolo 1 reca i principi e le finalità del disegno di legge, il quale è finalizzato alla tutela e alla promozione del commercio al dettaglio, come elemento integrato dello sviluppo turistico e della valorizzazione dei beni culturali, con specifico riferimento al-

l'attività commerciale di tipo alimentare e non alimentare, svolta dagli esercizi di vicinato, in coerenza e nel rispetto del principio di libertà di iniziativa economica privata, di cui all'articolo 41 della Costituzione e delle materie di legislazione concorrente, con specifico riferimento alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione e all'organizzazione di attività culturali, di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 50 milioni di euro per il triennio 2021-2023, finalizzato alla costituzione e alla diffusione delle aggregazioni di attività economiche su strada costituite in forma societaria, forma consortile ovvero mediante stipula del contratto di rete di imprese, e destinato al finanziamento, in ambito infracomunale, comunale e sovracomunale, di specifici progetti di sviluppo della capacità innovativa e della competitività sul mercato delle imprese. Tali progetti debbono prevedere l'esercizio dell'attività commerciale anche in forma integrata con altri settori economici, l'offerta di servizi accessori ai cittadini, la connessione con riferimenti culturali e turistici del territorio di riferimento, lo sviluppo dell'accessibilità e della fruizione degli spazi pubblici interessati e della mobilità sostenibile, nonché il miglioramento della qualità urbana mediante interventi di manutenzione e arredo dell'ambiente urbano, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti esterni alle predette aggregazioni, quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni di categoria e i comuni. All'interno di questi progetti deve essere altresì previsto l'accantonamento di una quota non inferiore al 20 per cento del finanziamento percepito in un conto corrente bancario, destinata ad interventi di sostegno economico alle imprese in crisi appartenenti all'aggregazione le cui modalità di attivazione sono definite nell'atto costitutivo delle predette aggregazioni. Le risorse stanziate nel fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri e modalità di ripartizione stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'erogazione dei finanziamenti è invece disciplinata dalle regioni e dalle province autonome con proprio provvedimento normativo, nel rispetto delle finalità e dei requisiti previsti dal presente articolo.

All'articolo 3, al fine di contrastare fenomeni elusivi delle disposizioni in materia di permesso di soggiorno per lavoro autonomo attraverso l'utilizzo strumentale della cessione delle licenze o dei titoli autorizzatori o abilitativi ottenuti per l'esercizio delle attività economiche, dispone che tali titoli non possano essere ceduti prima del decorso del termine di cinque anni. Per le medesime finalità si prevede altresì che le risorse finanziarie idonee all'esercizio delle attività economiche oggetto della richiesta di permesso di soggiorno da lavoro autonomo, come determinate con delibera delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e di cui si dichiara la disponibilità, debbano essere effettivamente in Italia e di provenienza lecita certificata.

L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie di copertura del presente disegno legge, prevedendo che agli oneri derivanti dallo stesso si provveda mediante l'utilizzo delle risorse presenti nel fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La presente legge, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 41 e 117, comma terzo, della Costituzione, reca disposizioni finalizzate alla tutela e alla promozione del commercio al dettaglio, come elemento integrato dello sviluppo turistico e della valorizzazione dei beni culturali, con specifico riferimento all'attività commerciale di tipo alimentare e non alimentare, svolta dagli esercizi di vicinato, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 2.

(Istituzione del fondo per le comunità del commercio)

1. Al fine di favorire la costituzione e la diffusione delle aggregazioni di attività economiche su strada costituite in forma societaria, in forma consortile ovvero mediante stipula del contratto di rete di imprese, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-*ter* e 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato al finanziamento, in ambito infracomunale, comunale e sovracomunale, di specifici progetti di sviluppo della capacità innovativa e della competitività sul mercato delle imprese partecipanti alle aggregazioni di cui al presente comma, i quali prevedano l'esercizio dell'at-

tività commerciale anche in forma integrata con altri settori economici, l'offerta di servizi accessori ai cittadini, la connessione con riferimenti culturali e turistici del territorio di riferimento, lo sviluppo dell'accessibilità e della fruizione degli spazi pubblici interessati e della mobilità sostenibile, nonché il miglioramento della qualità urbana mediante interventi di manutenzione e arredo dell'ambiente urbano, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti esterni alle predette aggregazioni, quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni di categoria e i comuni. I progetti di cui al precedente periodo prevedono altresì l'accantonamento di una quota non inferiore al 20 per cento del finanziamento percepito in un conto corrente bancario, destinata ad interventi di sostegno economico alle imprese in crisi appartenenti all'aggregazione. Le modalità di attivazione degli interventi di sostegno economico sono definite nell'atto costitutivo delle aggregazioni di cui al presente comma.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione, tra le regioni e le province autonome, delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 con proprio provvedimento, nel rispetto delle finalità e dei requisiti di cui al medesimo comma.

Art. 3.

(Disposizioni concernenti il lavoro autonomo dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea)

1. Il lavoratore straniero non appartenente all'Unione europea che intende esercitare,

nel territorio dello Stato, un'attività non occasionale di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, deve dimostrare l'effettiva disponibilità in Italia delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività determinate dall'attestazione di cui all'articolo 39, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e certificare la provenienza lecita delle predette risorse.

2. I titoli autorizzatori o abilitativi ottenuti per l'esercizio delle attività economiche ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 possono essere ceduti a terzi decorso un termine non inferiore a cinque anni.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del presente articolo.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui all'articolo 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

€ 1,00